

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

**Modifica di allegati**

**3**

**Indice**

**5**

# 1 Modifica di allegati

298\* Le modifiche degli *allegati* (cfr. n. marg. 65–69) figurano:

- sotto una cifra romana separata dell'atto modificatore, se *occupano complessivamente meno di una pagina*;
- in un allegato all'atto modificatore, se *occupano complessivamente più di una pagina*.

Nel secondo caso l'indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita:

- in caso di *revisione totale* degli allegati:

L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.

Gli allegati ... sono sostituiti dalla versione qui annessa.

- in caso di *revisione parziale* degli allegati:

L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.

Gli allegati ... sono modificati secondo la versione qui annessa.

Se la modifica dell'allegato figura in un annesso all'atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell'allegato, vale a dire l'indicazione in alto a destra «Allegato ...» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell'articolato, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

<p>II Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa. ...</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 4)</p> <p><b>Elenco dei Paesi</b></p> <p><i>Australia, n. 5</i></p> <p>5. Enti di certificazione: ...</p>
--

→ [\\*RU 2011 2369](#)

Qualora uno degli elementi del titolo dell'allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell'allegato.

Esempi:

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 5a</i> (art. 10a)</p> <p><b>Dati del FAI-PIS</b></p> <p><i>Titolo</i></p> <p><b>Dati del MEDIS FA</b></p> <p>...</p>
--

→ [RU 2018 641](#)

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1a</i> (art. 4)</p> <p><b>Dati del PISA</b></p> <p><i>Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»</i></p> <p style="text-align: right;">(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)</p> <p><i>Titolo 1.3, n. 25a</i></p> <p>25a. <i>Concerne soltanto i testi tedesco e francese</i></p> <p>...</p>
--

→ [\\*RU 2018 641](#)

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

# Indice

## - 2 -

298 3

## - A -

allegato(i) di un atto normativo 3

atti modificatori 3

## - C -

cifre romane 3

corsivo 3

## - M -

modifica 3

modifiche degli allegati 3

## - S -

struttura formale 3